

**GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE
“ Licini Massimo ”
sedrina**

**Regolamento interno
Sedrina li 10 Febbraio 2003**

PREMESSA

I volontari del gruppo Comunale “ Licini Massimo ” sono un gruppo di amici che hanno raccolto l’invito dell’Amministrazione Comunale a

formare un gruppo di Protezione Civile che operasse principalmente nel territorio Comunale e della Valle Brembana con lo scopo di prestare opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nel campo della tutela dell'ambiente compiendo opere di prevenzione, nel portare un primo soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali e/o catastrofi e aiutarle nella ripresa della vita normale, e alla ricerca di persone scomparse.

Essendo volontari non abbiamo alcun obbligo a partecipare ad interventi o corsi, ma visto che abbiamo scelto liberamente di aderire al gruppo, visto che negli ultimi anni le calamità sono all'ordine del giorno e che la gente si affida ai volontari durante le emergenze, per correttezza e serietà verso queste persone che ripongono fiducia in noi, penso che un minimo di partecipazione sia ai corsi che alla vita del gruppo la si debba garantire e con essa il rispetto delle piccole regole sotto elencate.

REGOLE PER IL BUON FUNZIONAMENTO

Il volontario con l'adesione al gruppo accetta le disposizioni elencate nello statuto ufficiale e le regole scritte nel regolamento interno impegnandosi ad osservarle scrupolosamente. Inoltre si impegna a mantenere un comportamento dignitoso ed educato sia durante gli interventi che gli incontri.

Art.1

I volontari sono suddivisi in squadre operative. Ogni squadra avrà un caposquadra che in caso di intervento coordinerà i volontari nelle operazioni di lavoro dopo aver sentito il Coordinatore.

Art.2

Il volontario durante qualsiasi intervento, dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal personale preposto e svolgere esclusivamente quanto richiesto dal caposquadra senza prendere iniziative che potrebbero rivelarsi pericolose.

Art.3

In operazioni di primo intervento per calamità ma anche per gli interventi di prevenzione, il volontario dovrà sempre operare in coppia o in gruppo, evitando in modo assoluto di compiere azioni isolate.

Art.4

Per il servizio prestato il volontario non dovrà esigere dalla persona aiutata nessun compenso, ne pretendere rimborsi, pena l'immediata esclusione dal gruppo.

Art.5

Per il buon funzionamento delle squadre, il volontario è tenuto a confermare la sua disponibilità a partecipare all'intervento programmato almeno 4 giorni prima dello svolgimento al caposquadra.

Art.6

Al termine di ogni intervento il caposquadra dovrà relazionare il segretario sul tipo d'intervento effettuato, le ore impiegate ed il nominativo dei volontari effettivamente intervenuti.

Art.7

Qualora il volontario nonostante avesse confermato la sua disponibilità a partecipare all'intervento in programma, mancasse all'appello senza motivazione, incorrerà in sanzioni come da articolo 13.

DIRETTIVO

Art.8

Il direttivo è composto da tutti gli iscritti e si riunisce normalmente una volta al mese, fatto salvo che per emergenze o fatti eccezionali.

Art.9

Le date delle convocazioni ordinarie verranno comunicate per scritto durante la riunione di fine anno, mentre per quelle straordinarie si provvederà telefonicamente. Le riunioni del direttivo sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

Art.10

Le deliberazioni del direttivo devono essere assunte a maggioranza e verbalizzate.

Art.11

Il volontario che non volesse far parte del direttivo deve comunicarlo per scritto al segretario.

Art.12

Il volontario che per motivi personali non potesse presenziare alle riunioni del direttivo, dovrà avvisare in tempo utile il Segretario o il Responsabile del gruppo. Dopo quattro assenze ingiustificate il direttivo adotterà le sanzioni come da articolo 13.

SANZIONI

Art.13

A carico del volontario il direttivo può adottare a secondo della gravità dell'infrazione commessa i seguenti provvedimenti:

- ┌ RICHIAMO SCRITTO
- ┌ ESCLUSIONE DAL DIRETTIVO
- ┌ SOSPENSIONE TEMPORANEA DAL GRUPPO
- ┌ ESCLUSIONE DEFINITIVA DAL GRUPPO

Il volontario che si dimette (dimissioni scritte) o viene escluso definitivamente dal gruppo con la cancellazione dall'elenco dei volontari, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta accettazione delle dimissioni o esclusione dal gruppo dovrà riconsegnare il materiale avuto in dotazione.